

## **STATUTO**

### **NATURALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CALIMERA LE STRADA  
PROVINCIALE CALIMERA-BORGAGNE KM.1  
Numero REA: LE - 183233  
Codice fiscale: 03058660758  
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 02-07-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STATUTO  
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "NATURALIA – Società  
Cooperativa Sociale"

TITOLO I  
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa denominata "NATURALIA – Società Cooperativa Sociale".

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede legale in Calimera.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, la gestione dei seguenti servizi socio sanitari ed educativi:

- lo svolgimento di attività didattico – educative rivolte alle scuole, enti o associazioni, mediante visite guidate e lezioni sia monotematiche che generali riferite a fauna, flora ed ambiente;
- la promozione, la conoscenza, il rispetto, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente in collaborazione con strutture scientifiche ed enti pubblici;
- la promozione della ricerca scientifica e lo studio della fauna, flora ed ambiente attraverso progetti specifici di studio, censimento e catalogazione;
- la divulgazione delle ricchezze del patrimonio naturale del Salento e non;
- l'attività di recupero, la cura e la reintroduzione in ambiente naturale della fauna selvatica debilitata o ferita.

Essa potrà inoltre:

- acquisire la gestione, sub appaltarla a terzi, cedere gestione di musei, aree espositive di esposizioni pubbliche e private, riserve, oasi, aree protette, parchi naturali, centri di studio, recupero e riproduzione della fauna selvatica;
- organizzare mostre, conferenze, gite, visite naturalistiche in ogni parte del mondo, campi studio – lavoro;
- acquistare, vendere, locare, ricevere donazioni, acquisire o cedere in comodato collezioni naturalistiche, attrezzature e strumenti scientifici di ogni epoca, libri, manoscritti, arredi complementari, animali vivi o morti, riproduzioni e calchi;
- promuovere, coordinare e gestire associazioni naturalistiche;
- promuovere, condurre, effettuare corsi di formazione professionale e di aggiornamento scolastico di ogni ordine e grado;
- promuovere, produrre e commercializzare materiale scientifico, didattico e divulgativo;
- somministrare alimenti e bevande, vendere prodotti alimentari;
- produrre e/o commercializzare prodotti di qualsiasi genere (es. manufatti, abbigliamento, gadget vari, giocattoli, libri, ecc.) anche on line, con il fine

di finanziare le attività proprie della Cooperativa;

- attuare servizi per il turismo: organizzazione vacanze, missioni di ricerca in Italia e all' estero, gite, feste e tempo libero in genere; servizi di guida, accompagnamento e trasporto per il turismo e il tempo libero;

- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, ricerche, studi, convegni, seminari meeting ed ogni altra iniziativa utile alla crescita morale, culturale, civile, etico-ambientale, ambientale e territoriale, de benessere personale e organizzativo del singolo individuo, dei gruppi e della collettività;

- attivare corsi di formazione professionale per conto proprio e/o di altri Enti Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali;

- attivare scuole di specializzazione, corsi di alta formazione, master idoneamente riconosciuti dal MIUR, da Università statali o Private riconosciute dal MIUR o da altri Enti di pari dignità;

- favorire iniziative di formazione per gli studenti delle scuole, di ogni ordine e grado, situate nel territorio della Regione Puglia e/o in altre regioni del territorio nazionale;

- attivare corsi di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado nonché per gli insegnanti di sostegno e per assistenti educativi;

- essere Ente di formazione per le attività di "tirocinio obbligatorio" inerenti a specifici corsi di Laurea Universitari ed a Scuole di Specializzazione e/o altri Enti;

- svolgere attività informative e di ricerca in ambito naturalistico, biologico e biotecnologico finalizzato ai vari settori di attività attivando ed utilizzando ogni mezzo di comunicazione, stampa ed editoria;

- curare la pubblicazione di una propria rivista scientifica dotata di impact factor online e/o edita a stampa.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore dei soci, di altre Cooperative e dei Consorzi a cui partecipa; partecipare a consorzi con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività di comune interesse; redigere regolamenti ed amministrare i beni comuni:

La cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabiliscono le norme in vigore.

La cooperativa potrà compiere ogni altra operazione che possa comunque giovare ai soci, soprattutto nell'esplorazione della loro attività di lavoratori.

La società può promuovere ed aderire ai consorzi, associazioni, nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, anche non cooperativi, per procurarsi alle migliori condizioni, i materiali e gli altri beni necessari all'esercizio della propria attività ed assumere commesse,

compiendo tutte le operazioni indispensabili al raggiungimento delle finalità statutarie.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze.

#### ARTICOLO 4

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Essa può essere prorogata, una o più volte, con decisione dall'Assemblea dei soci.

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE – QUOTE

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è ripartito in quote di importo non inferiore ad euro centottanta virgola settantasei (180,76).

Nessun socio può possedere una quota il cui valore superi il massimo stabilito dalla legge.

#### ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 7

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta e l'attività che intende svolgere;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci non possono esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

#### ARTICOLO 8

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

E' prevista l'ammissione dei soci volontari, i quali presteranno la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano né i contratti né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con Decreto Ministeriale.

#### ARTICOLO 9

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

#### ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che :

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all' art. 2532 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art.2533 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 13

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### ARTICOLO 14

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 15

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice e civile.

#### TITOLO III

#### DECISIONE DEI SOCI

#### ARTICOLO 16

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax ( purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ARTICOLO 17

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata agli atti della società.

#### ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

#### ARTICOLO 19

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### ARTICOLO 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

#### ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente.

#### ARTICOLO 22

Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato

per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

#### ARTICOLO 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### ARTICOLO 24

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

#### ARTICOLO 25

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

#### ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esse conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

#### ARTICOLO 27

Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente, o il Consigliere più anziano in carica, convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

#### ARTICOLO 28

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, ha anche facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinare categorie di atti e contratti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

#### ARTICOLO 29

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

### TITOLO VI

#### PATRIMONIO SOCIALE

#### ARTICOLO 30

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad euro 180,76 (centottanta virgola settantasei), mai superiore al limite stabilito

- dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli avanzi di gestione, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
  - c) da eventuali riserve straordinarie;
  - d) da ogni altra riserva prevista per legge;
  - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO VII  
RISERVE LEGALI – STATUTARIE E VOLONTARIE  
EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE  
ARTICOLO 30

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva locale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli ultimi netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice civile (articolo 2545 quinquies), l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei primo due commi di questo articolo.

TITOLO VIII  
BILANCIO  
ARTICOLO 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 245 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

TITOLO IX  
RISTORNI  
ARTICOLO 33

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore del 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni devono essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del Codice Civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO X  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
ARTICOLO 34

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

L'arbitro funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

**TITOLO XI**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**  
**ARTICOLO 35**

In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

**ARTICOLO 36**

Perché possa essere fatta rientrare fra quelle a "mutualità prevalente", la società dovrà trovarsi in una delle condizioni previste ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 2512 c.c. In tali situazioni alla Cooperativa è fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentano di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci;

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ARTICOLO 37**

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.  
Firmato: Mario Antonio Durante, Clara Caracuta Notaio (vi è l'impronta del sigillo).

**10 di 10**